



COMUNE DI ACCUMOLI

PROVINCIA DI RIETI

Via Salvator Tommasi, 44 - 02011 ACCUMOLI
Tel. 0746 / 80429 Fax 0746 / 80411 C.F. P.IVA 00113430573
www.comune.accumoli.ri.it

IMPEGNO

COPIA

N. 24 DEL 15.02.2019

AREA IV - URBANISTICA, PATRIMONIO E VIABILITA'

Determinazione n. 7 del 18-01-2019

OGGETTO	Eventi Sismici Centro Italia 2016. Servizio spargimento sale nelle strade comunali - Annualità 2019. Affidamento Servizio ed Impegno di spesa. CIG: Z2A26B1672
---------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO che l'art. 107 del suddetto decreto attribuisce ai dirigenti degli Enti locali tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici;

VISTO che lo stesso prevede che nei Comuni privi di dirigenti tali funzioni siano svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTO il decreto sindacale n. 04 del 02/01/2019 di nomina del responsabile dell'area IV- Patrimonio, Manutenzioni, Urbanistica e Viabilità;

PREMESSO

- che il Comune di Accumoli è uno dei Comuni più colpiti dall'eccezionale sisma del 24 agosto 2016;
- che i successivi terremoti del 26 e 30 ottobre, di intensità ancora maggiore, hanno provocato distruzioni ancora più evidenti;
- che gli eventi sismici sopra richiamati hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e danneggiamenti a strutture e infrastrutture pubbliche e private, coinvolgendo la quasi totalità del territorio di Accumoli;
- che in ragione della grave situazione di emergenza, il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha emanato una serie di provvedimenti urgenti, relativi allo stato di emergenza e finalizzati alla predisposizione degli interventi ritenuti necessari;
- che con successivo decreto legge n. 189/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, sono state previste ulteriori misure per fronteggiare la grave situazione determinatasi;

RICHIAMATA, in particolare, l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 388 del 26 agosto 2016, ad oggetto: *“primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”*,

- che al comma 2 dell'art. 1 dispone che i soggetti competenti assicurano l'espletamento:
 - degli interventi necessari volti ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;
 - delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;
 - degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;
- all'art. 5 prevede specifiche deroghe alle leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dall'Ordinanza

CONSIDERATO che il territorio della Provincia di Rieti è stato interessato negli ultimi anni da nevicate e fenomeni di gelo significativi, qualificati come eventi di Protezione Civile, che hanno causato un'importante riduzione della viabilità, quest'ultima profondamente condizionata dagli eventi sismici susseguitisi dal 24 agosto 2016;

RICHIAMATA la nota della Prefettura di Rieti prot. 22119 del 05/12/2018, con la quale viene disposto il Piano provinciale per l'Emergenza Neve Edizione 2018/2019, nel quale si dispone che l'Amministrazione Comunale provveda ad una specifica pianificazione per le aree colpite dal sisma in considerazione del differente quadro della rete viaria, del nuovo assetto dei territori conseguentemente alla realizzazione delle SAE e della necessità di agevolare al massimo le attività di rimozione delle macerie e di ricostruzione;

VISTA la nota del COI Unico prot. 157/18 del 18/10/2018 con la quale rende propria la comunicazione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, prot. 0602402 del 02/10/2018, e dispone che gli enti provvedano all'approvvigionamento di adeguate scorte di sale e, qualora non dispongano di mezzi idonei per le operazioni di salatura, provvedano all'avvio delle procedure per l'esternalizzazione di detti servizi, con particolare attenzione alle attività di pulizia e salatura delle aree SAE e delle vie di accesso;

VISTO che il territorio del Comune di Accumoli per l'anno 2019 è sprovvisto del servizio di spargimento del materiale non gelivo;

VISTI gli elaborati tecnici redatti dall'Area IV - Patrimonio, Manutenzione, Urbanistica e viabilità – composti da capitolato speciale d'appalto, computo metrico estimativo, schema dichiarazione art. 80 e modello di offerta;

PREMESSO che occorre procedere all'individuazione di operatori economici qualificati ai quali affidare, previa acquisizione di offerta economica, l'espletamento del servizio di spargimento materiale antigelo nelle strade comunali;

RICHIAMATE la Linea Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e gestione degli elenchi di operatori economici” emesse dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

VISTO l'art. 32 del Nuovo Codice dei contratti D. Lgs. 50/2016 che testualmente recita:
“Art. 32 - Fasi delle procedure di affidamento.

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.
2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
3. La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal presente codice. (omissis)

RICHIAMATO

- l'art. 36, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in cui si rimanda alla possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che testualmente recita:
"2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, per i lavori in amministrazione diretta";

CONSIDERATO che per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni, l'articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: "Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro";

RICHIAMATA la determinazione n. 72 del 21/12/2018 legge, avente ad oggetto: "Servizio spargimento sale nelle strade comunali e rimozione neve lungo il tratto Illica Poggio D'Api - Annualità 2019. Determina a contrarre con approvazione degli allegati";

CONSIDERATO che:

- con determinazione n. 72 del 21/12/2018 è stata avviata la procedura selettiva, tramite invio di proposta di offerta a quattro operatori economici, per l'affidamento del servizio "Spargimento materiale non gelivo nelle strade comunali" e sgombero neve nella strada comunale Illica – Poggio d'Api, con scadenza al 02/01/2019;
- tale procedura non ha ricevuto offerte ed è andata deserta;

CONSIDERATO che per le vie brevi è stata individuata come problematica e conseguente causa della non appetibilità per le ditte all'acquisizione del servizio, l'estensione del territorio su cui effettuare la prestazione e la commistione, nella strada Illica-Poggio d'Api, del servizio di spargimento materiale non gelivo con quello di pulizia neve;

VISTA la necessità di procedere comunque all'affidamento dei servizi anzidetti, per ragioni di pubblica incolumità e per quanto sopra riportato, si è scelto di suddividere le prestazioni individuate con la determinazione n. 72 del 21/12/2018 in tre distinti affidamenti, individuando, per ragioni di evidente convenienza operativa e qualità del servizio, operatori locali in possesso di comprovata esperienza;

PRESO ATTO che con Determinazione n° 1 del 04/01/2019 si è proceduto all'affidamento del "Servizio rimozione neve e spargimento sale strada comunale Illica – Poggio d'Api – Annualità 2019" ;

PRESO ATTO che con Determinazione n° 4 del 15/01/2019 si è proceduto all'affidamento del “ Servizio di spargimento materiale non gelivo nel tratto di strada comunale denominata Variante di Accumoli e loc. Madonna delle Coste – Annualità 2019”;

RITENUTO, alla luce degli affidamenti dei singoli tratti di strada ratificati con gli atti amministrativi soprarichiamati, di rideterminare le strade e le aree di intervento, con la conseguente ridefinizione dell'importo delle lavorazioni da affidare quantificabili in €. 12.274,67 di cui €. 374,67 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;

RITENUTO pertanto procedere in via d'urgenza all'affidamento del servizio, ai sensi e per gli effetti del sopracitato art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

SENTITA per le vie brevi la ditta MAGI autotrasporti , con sede in Via Duca d'Aosta, Accumoli, la quale si è resa disponibile a svolgere il servizio, offrendo un ribasso del 7,5% (offerta assunta al prot. 391 del 17/01/2019) sull'importo posto a base d'asta di €. 11.900,00, per un importo netto comprensivo degli oneri sicurezza di €. 11.382,17 ;

VISTO il capitolato speciale d'appalto che, anche se materialmente non allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente atto, e che verrà debitamente sottoscritto dalla ditta;

RICHIAMATE la Linea Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e gestione degli elenchi di operatori economici” emesse dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

VISTO l'art. 32 del Nuovo Codice dei contratti D. Lgs. 50/2016 che testualmente recita:
“Art. 32 - Fasi delle procedure di affidamento.

1. *Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.*
2. *Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.*
3. *La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal presente codice. (omissis)*

RICHIAMATO

- l'art. 36, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in cui si rimanda alla possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che testualmente recita:
“2. *Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, per i lavori in amministrazione diretta”;*

VISTO il comma 2 art. 5 dell'OCDPC n. 394 del 19 settembre 2016 in base al quale, nell'acquisizione di beni e servizi, può procedersi in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nei limiti prestabiliti ovvero agli artt. nn.:

- “32, 33, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all'articolo 36, in particolare, è consentita nei limiti di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;”

- “37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di Committenza;”
- “60, 61, 63 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;”
- “95, allo scopo di consentire di ricorrere al criterio del prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;”

CONSIDERATO che per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni, l’articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l’articolo 3, comma 23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: “*Fermi restando l’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro*”;

DATO ATTO che la relativa spesa, ai sensi della richiamata OCDPC n. 408 del 15/11/2016, sarà rendicontata a valere sulle risorse per la gestione dell’emergenza;

VISTA la regolarità del DURC della ditta, richiesta prot. INAIL_14328331 ;

RITENUTO, pertanto, dover procedere all’affidamento del servizio in oggetto alla Ditta “**MA.GI Autotrasporti srl**”, con sede in Via Duca d’Aosta snc - 02011 Accumoli (RI) – P.I. 01105810574, e con l’acquisizione del relativo C.I.G. (Codice Identificativo di Gara) Z2A26B1672, come richiesto dall’art. 3 della Legge n° 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti;

RITENUTO opportuno procedere in merito;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:

1. Di affidare alla ditta “MA.GI. Autotrasporti srl”, con sede in Via Duca d’Aosta snc - 02011 Accumoli (RI), il “**Servizio spargimento materiale non gelivo nelle strade comunali di Accumoli**” fino al 31.12.2019, per un importo di € 11.382,17 oltre IVA 22 % € 2.504,08 pari ad un importo totale di € 13.886,25;
2. Di impegnare in favore della ditta “MA.GI. Autotrasporti srl”, con sede in Via Duca d’Aosta snc - 02011 Accumoli (RI), l’importo di € 11.382,17 oltre IVA 22% per € 2.504,08, per un importo totale comprensivo di IVA di € 13.886,25 al capitolo ...~~8000~~..... del bilancio 2019/2021;
3. di determinare e liquidare l’importo complessivo del servizio successivamente alla verifica degli interventi effettivamente eseguiti;
4. Di imputare, ai fini della contabilità armonizzata, la sopra indicata somma di € 13.886,25 come segue:

CAP.	CODICE ANTE ARMONIZZ.	MISSIONE PROGR. TITOLO MACROAG.	CONTO (V livello piano dei conti)	CP/FPV	ESERCIZIO ESIGIBILITÀ			
					2019	2020	2021	OLTRE
8000		11.02-2	12	ep	8.331,75	5.554,5		

5. Di dare atto che l'IVA relativa alla fornitura di cui trattasi sarà versata dall'Ente direttamente all'Erario secondo il disposto dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della L. 190/2014 (split payment);
6. Di dare atto che le spese sostenute verranno presentate in rendicontazione per l'avvio della procedura di rimborso degli oneri relativi alle attività poste in essere in conseguenza degli eventi sismici in oggetto;
7. Di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia formalmente **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA** attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
8. Di dare atto che la presente determinazione:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario comunale;
 - va pubblicata all'Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
 - va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto dal settore Segreteria.

Il Responsabile dell'Area

F.to Ing. Emidio Bastioni



IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

In relazione al disposto dell'art.147 bis e dell'art.151, comma4, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.

APPONE

il PARERE di regolarità contabile e il VISTO attestante la COPERTURA FINANZIARIA della spesa.

ACCUMOLI Li, 15 FEB 2019

Il Responsabile dell'area contabile

F.to Dott.ssa Giuliana SALVETTA

PERVENUTA IL 14.02.2019



RELATA di PUBBLICAZIONE all'ALBO PRETORIO

Si attesta che copia della presente Determinazione è stata affissa all'ALBO PRETORIO on-line del Comune di Accumoli in data 18/02/2019 per 15 giorni consecutivi.

N. 172 del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI,

Il Responsabile dell'Area

F.to Ing. Emidio Bastioni



